

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015
198ª Seduta

Presidenza del Presidente [MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta si è avviato l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, con la relativa illustrazione. Non essendovi altre richieste di intervento, avverte che i restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati e che si passerà all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1678-B/8/1, G/1678-B/8/3 e G/1678-B/8/4, mentre si pronuncia in senso contrario sugli ordini del giorno G/1678-B/8/2 e G/1678-B/8/5.

Presenta quindi il nuovo ordine del giorno G/1678-B/8/6 dei relatori (pubblicato in allegato), sul quale esprime parere favorevole.

Con riferimento agli emendamenti, formula parere contrario su tutte le proposte presentate.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO formula parere favorevole sugli ordini del giorno G/1678-B/8/1 e G/1678-B/8/4, a condizione che siano recepite alcune specifiche riformulazioni; si esprime altresì in senso favorevole sugli ordini del giorno G/1678-B/8/3 e G/1678-B/8/6, mentre è contrario sugli ordini del giorno G/1678-B/8/2 e G/1678-B/8/5.

Si esprime infine in senso conforme al relatore per quanto riguarda il parere contrario sugli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione sugli ordini del giorno.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) fa suo l'ordine del giorno G/1678-B/8/1 e, accogliendo l'indicazione del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), che viene quindi accolto dal sottosegretario DEL BASSO DE CARO.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stato il suddetto ordine del giorno accolto dal Governo, lo stesso non verrà posto in votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione pone in votazione e respinge l'ordine del giorno G/1678-B/8/2.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO accoglie l'ordine del giorno G/1678-B/8/3, che pertanto non viene messo in votazione.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) accoglie l'invito del rappresentante del Governo e riformula l'ordine del giorno G/1678-B/8/4 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO accoglie l'ordine del giorno G/1678-B/8/4 (testo 2) che, pertanto, non viene posto in votazione.

L'ordine del giorno G/1678-B/8/5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO accoglie l'ordine del giorno G/1678-B/8/6, che non viene quindi posto ai voti.

Si passa poi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (Misto) ritira gli emendamenti 1.46, 1.48, 1.61, 1.64, 1.30 (testo 2), 1.30 e 1.116.

Il senatore [PAGNONCELLI](#) (CoR), in conseguenza dell'accoglimento dell'ordine del giorno G/1678-B/8/6 dei relatori, fa suoi e ritira gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.8, 1.13, 1.18, 1.22, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.35, 1.43, 1.44, 1.45, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.56, 1.58, 1.59, 1.65, 1.72, 1.82, 1.90 e 1.100.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.3.

Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15 e 1.16.

Il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) fa suo l'emendamento 1.17 che, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.28, 1.31, 1.32, 1.36, 1.34 e 1.33.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ritira gli emendamenti 1.37 e 1.38, riservandosi di trasformarli in ordini del giorno per l'esame in Assemblea.

Sono poi dichiarate decadute per assenza dei proponenti le proposte emendative 1.40, 1.41 e 1.42.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.47.

Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.53, 1.54 e 1.55.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.57, segnalando l'esigenza di modulare in funzione dell'importo posto a base di gara la quota del 2 per cento destinata a incentivare, negli appalti pubblici di lavori, le attività tecniche di programmazione e controllo svolte dai dipendenti pubblici.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO invita il senatore Cioffi a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea, che si riserva di valutare.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ritira l'emendamento 1.57.

Dopo che sono stati dichiarate decadute per assenza dei proponenti le proposte 1.60 e 1.62, il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 1.63 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1678-B/8/7.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO accoglie il suddetto ordine del giorno che, pertanto, non viene posto in votazione.

Dopo che il senatore [CIOFFI](#) (M5S) è intervenuto per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.66, lo stesso è posto in votazione e respinto.

Sono poi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.67 e 1.68.

Con distinte votazioni, sono quindi respinte le proposte 1.71 e 1.73.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.74, 1.75, 1.76, 1.78 e 1.80, il senatore [GIBIINO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 1.81.

L'emendamento 1.83 viene poi posto in votazione e respinto, mentre è dichiarata decaduta la proposta 1.84 per assenza del proponente.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.85, volta a ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato in relazione alle disposizioni in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni pubbliche.

La proposta 1.85 è posta in votazione e respinta.

Dopo che gli emendamenti 1.86, 1.87 e 1.88 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, il senatore [CIOFFI](#) (M5S) fa sua la proposta emendativa 1.89 che viene poi posta ai voti e respinta.

Con successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.91 e 1.92.

Sono poi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.95, 1.96, 1.97 e 1.98, mentre sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.99 e 1.101.

Dopo che le proposte emendative 1.102, 1.104, 1.105 e 1.106 sono dichiarate decadute, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.107.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.108, volto a ripristinare la previsione dell'emanazione di un regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, segnalando che tale disciplina non può essere surrogata dalle linee guida emanate dall'ANAC, di cui contesta l'eccessiva concentrazione di poteri e la sovrapposizione del ruolo di regolatore e controllore.

La proposta 1.108, messa ai voti, è infine respinta.

Sono indi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.109 e 1.110, mentre è messo in votazione e respinto l'emendamento 1.111.

Le proposte 1.112 e 1.113 sono dichiarate decadute per assenza dei proponenti.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.114, per ribadire l'esigenza di una preventiva procedura di consultazione pubblica in ordine alle linee guida di carattere generale emanate dall'ANAC.

L'emendamento 1.114, posto ai voti è respinto.

Infine, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.115 e 1.79.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1678-B](#)

G/1678-B/8/1 (testo 2)

[ARACRI](#), [GIBIINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014, 23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture» (A.S. 1678-8);

premessi che:

l'ordinamento nazionale prevede alcune norme speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, emanate per rispondere alle esigenze di territori rurali e montani, dove l'esecuzione di determinate opere o servizi di importi modesti appare antieconomico per la maggior parte degli operatori;

la normativa sulla multifunzionalità dell'impresa agricola ha sviluppato il lavoro agricolo forestale, intervenendo anche a diminuire le situazioni di lavoro nero ed irregolare nel bosco;

il legislatore nazionale ha sempre salvaguardato la specificità del settore forestale con riferimento alla normativa sugli appalti pubblici, promuovendo la legislazione sulla multifunzionalità delle imprese agricolo-forestali, anche dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 del 2006);

detta specificità è stata altresì confermata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

anche di recente il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare hanno ribadito l'importanza della normativa speciale di settore nel Programma Quadro per il settore forestale (pagg. 83/84 punto 5.8) ove viene fatto espresso riferimento all'importanza del sistema di qualificazione delle imprese, obbligatorio per l'esecuzione dei lavori forestali;

considerato che:

tra i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, vi è anche quello, di cui alla lettera *n*), in base al quale vanno individuati i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle predette direttive e del decreto di riordino della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ancora oggi permangono le esigenze di tutela dei territori montani e rurali per le quali sono state previste disposizioni normative speciali nell'ambito della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani,

impegna il Governo:

a prevedere nei decreti legislativi di esercizio della delega, fermi restando i campi di applicazione della disciplina in parola ai sensi degli allegati II delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, misure speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani.

G/1678-B/8/4 (testo 2)

CIOFFI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1, alle lettere *ll*) e *mm*), modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, prevede, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori;

la lettera *mm*), in particolare, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale,

considerato che:

l'albo nazionale predetto non contempla i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione;

i coordinatori svolgono un ruolo cruciale nell'organizzazione della sicurezza nei cantieri. Tale centralità affonda le sue radici nelle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui, preso atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla «carezza di coordinamento» tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere, si propugna proprio un «rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e, altresì, all'atto della realizzazione dell'opera»,

impegna il Governo:

a prevedere che i ruoli di "coordinatore in fase di progettazione" e di "coordinatore in fase di esecuzione" siano da rinvenirsi tra le persone iscritte all'albo nelle sezioni "responsabili dei lavori" e "direttore dei lavori".

G/1678-B/8/6

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premessi che:

il decreto legislativo deve essere adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

oltre all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione del decreto legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi specifici elencati nella norma di delega alcuni dei quali avrebbero necessità di ulteriore specificazione al fine di non creare possibili elementi di incertezza interpretativa;

si rende necessario "garantire l'effettivo coordinamento" tra la vecchia e la nuova disciplina tenendo conto anche del fatto che, nel corso degli anni, la normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni è stata modificata non solamente attraverso le novelle del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma anche attraverso disposizioni contenute in vari provvedimenti d'urgenza, che hanno delineato un complesso quadro normativo;

si dovrebbe porre maggiore attenzione nella predisposizione del testo del decreto legislativo da adottare, al fine di evitare ogni possibile elemento di incertezza capace di generare possibili contenziosi a seguito dell'aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e delle relative procedure d'appalto, sotto i seguenti profili:

- a) le deroghe concesse alle urgenze di protezione civile dovrebbero essere limitate solo a quelle determinate da calamità naturali;
- b) l'uso della disciplina specifica per i contratti secretati deve essere limitata a fattispecie riferibili alla difesa e alla sicurezza nazionale;
- c) le previsioni da adottare al fine di conferire cogenza ai principi introdotti che prevedono un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, nonché quelle che riguardano uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia mediante la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC, dovrebbero essere coerenti con l'ordinamento vigente che non prevede un obbligo generalizzato di denunciare i reati se non per taluni casi. Ciò al fine di evitare che la norma di delega possa prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese appaltatrici;
- d) ai fini del contenimento dei costi, il principio che prevede l'individuazione di nuovi soggetti preposti alla rilevazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura, dovrebbe essere attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
- e) l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che esclude in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, deve intendersi anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, valutando la percentuale del costo della manodopera almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
- f) si ritiene necessario precisare che la natura delle forme di contabilità esecutiva deve essere "speciale" al fine di rispondere ai criteri e alle definizioni che vedono affiancate alla contabilità generale le contabilità speciali esecutive, che si caratterizzano per avere scopi più limitati e settoriali perseguiti mediante rilevazioni analitiche, relative ai singoli processi produttivi e mirate all'esercizio di un efficace controllo del processo produttivo e dunque dei costi;
- g) appare necessario fare riferimento, in sede di attuazione della delega, al "responsabile del procedimento" anziché al "responsabile dei lavori" considerato che la normativa vigente prevede a definire la figura del RUP, che assume, tra l'altro, il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (articolo 10, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010) e ciò al fine di garantire un effettivo coordinamento con le norme citate;
- h) nelle procedure di assegnazione degli incarichi di collaudo a dipendenti pubblici in servizio deve essere fatto espresso richiamo alle norme che prevedono le cause di incompatibilità per i dipendenti pubblici che siano stati condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- i) sempre nelle ipotesi di affidamento degli incarichi di attività di collaudo al dipendente pubblico, andrebbe valutata, in ragione del compenso professionale corrisposto, la messa in aspettativa secondo le previsioni e i limiti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo altresì che nel periodo di aspettativa non siano applicate le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, ad esempio, le incompatibilità ad assumere incarichi in commissioni di collaudo se gli stessi hanno partecipato alle commissioni aggiudicatrici;
- j) riguardo al conferimento degli incarichi di collaudo ai dipendenti pubblici posti in quiescenza, particolare attenzione deve essere posta al fine di evitare il verificarsi di casi di "revolving doors" da cui potrebbero derivare possibili complicazioni laddove l'incarico di

collaudo sia affidato all'ex dipendente pubblico che abbia operato nel medesimo settore o nel medesimo ente committente;

k) in sede di attuazione della delega occorre eliminare l'indicazione a precise tipologie di strumenti e metodi al fine di non vincolare il principio della stessa in termini restrittivi rispetto allo sviluppo tecnologico;

l) nell'attuazione delle misure previste per la revisione e la semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, che stabilisce la soglia di importo al di sotto della quale la validazione a competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione, la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, non sembra essere in linea con il principio generale della delega finalizzato al contenimento della spesa pubblica. Ciò, in quanto il compenso per tali attività è già insito nella qualifica funzionale del dipendente, che altro non farebbe se non adempiere i doveri connessi all'ufficio ricoperto, mentre laddove si volesse lasciare un meccanismo di premialità aggiuntiva, si renderebbe necessaria la tipizzazione del corrispettivo in relazione al valore dell'appalto,

m) i principi introdotti sulla disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni devono essere temperati con le norme, vigenti con particolare attenzione a quelle che regolano il mercato e la concorrenza, al fine di evitare ogni possibile sperequazione tra soggetti con pari diritti e requisiti per la partecipazione alle procedure pubbliche di cui alla norma di delega del presente disegno di legge, nonché al fine di evitare che nella difesa dei diversi interessi conseguenti all'instaurarsi delle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 gli stessi siano posti in concorrenza tra loro con la prevalenza di alcuni su altri meritevoli della medesima tutela,

impegna il Governo

a valutare, nella predisposizione delle norme previste dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, l'adozione di misure in linea con quanto alle lettere da a) a m) del presente atto di indirizzo.

G/1678-B/8/7

[GIBIINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera vv) reca la disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento ovvero di concordato con riserva o con continuità aziendale,
impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015

201^a Seduta

Presidenza del Presidente [SACCONI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [SACCONI](#) avverte che sono pervenute le valutazioni del Presidente dell'ANAC sul provvedimento. In particolare evidenzia le considerazioni riferite specificamente alla cosiddetta clausola sociale, secondo le quali il riassorbimento dei lavoratori deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto e può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa; la clausola sociale, infatti, non può imporre un obbligo di integrale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, senza adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale, di mercato e imprenditoriale. Giudica tali valutazioni di grande interesse, ritenendole destinate a fare nuova giurisprudenza su queste delicate questioni.

Il relatore [ICHINO](#) (PD) dà conto di una bozza di parere, di segno favorevole con osservazioni, che tiene conto delle valutazioni formulate dalla Presidenza dell'ANAC (testo allegato al resoconto).

La senatrice [BENCINI](#) (Misto-Idv) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (testo allegato al resoconto), che riprende le considerazioni da lei svolte nella seduta di ieri.

A giudizio della senatrice [CATALFO](#) (M5S), le difficoltà a garantire il rispetto dei minimi salari e il cattivo utilizzo dei contratti a tempo determinato hanno causato delle vere e proprie frodi; l'inserimento di clausole sociali nei contratti di appalto appare dunque necessitato dall'esigenza di tamponare situazioni emergenziali. Sarebbe pertanto opportuna una ponderata riflessione da parte della Commissione. In ogni caso, con riferimento alla bozza di parere predisposta dal relatore, preannuncia voto di astensione.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente [SACCONI](#) mette quindi ai voti la proposta di parere formulata dal relatore, che è approvata a maggioranza. Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere della senatrice Bencini. *La seduta termina alle ore 13,15.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni che seguono.

Si raccomanda alla Commissione di merito di verificare che la normativa in esame tenga insieme il soddisfacimento delle istanze di carattere sociale, come previsto dalle direttive comunitarie, con la normativa di parità di trattamento e con quella relativa alla concorrenza. Ciò con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono:

- alla lettera *ddd*) del comma 1, l'utilizzazione, almeno parziale, di "manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto";
- alla lettera *fff*) del comma 1, in riferimento agli appalti pubblici di servizi "ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto", l'applicazione, per ciascun comparto, del "contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori", senza alcun riferimento ai criteri che presiedono, nell'ordinamento italiano, all'individuazione del contratto collettivo di diritto comune applicabile;
- alla lettera *ggg*) del comma 1, la necessità di introduzione nei bandi di appalto pubblici di "clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato".
- al comma 10, in tema di cambi di appalto nel settore dei *call center*, l'introduzione di un obbligo a carico dell'appaltatore subentrante di riassorbimento del personale dipendente dall'appaltatore cessante, destinato a essere regolato nel contratto collettivo applicabile, o, in sua assenza, in un decreto ministeriale. A quest'ultimo proposito si osserva che la disposizione affida al contratto collettivo o al decreto soltanto la regolazione dell'attuazione dell'obbligo in questione, il quale pertanto è comunque destinato a essere sancito in modo non derogabile dalla norma legislativa.

In particolare, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di integrare il testo legislativo in coerenza con le valutazioni espresse in data odierna dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui "Con specifico riferimento alla c.d. clausola sociale chiamata anche di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, rientrando questa fra le condizioni particolari di esecuzione del contratto (che, ai sensi dell'articolo 69 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono imporre all'aggiudicatario) sulla cui compatibilità con il diritto comunitario l'Autorità può essere chiamata a esprimere valutazioni ex articolo 69, comma 3, del Codice, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, il riassorbimento dei lavoratori deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto e che pertanto può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa. La clausola sociale, infatti, non può alterare o forzare la valutazione dell'aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell'impresa e, in tal senso, non può imporre un obbligo di integrale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, senza adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE BENCINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678-B

L'11^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 1678-B, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- che, per quanto riguarda le situazioni di aree interessate ad attività di appalti, servizi e lavori collegate ad una concessione pubblica venga costituito un "comitato di sito" composto da un rappresentante di parte aziendale per ogni azienda interessata dal sito e da rappresentanti sindacali nominati da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del contratto nazionale applicato, nell'ambito delle RSU, che avrà il compito di concordare, discutere e

verificare le problematiche comuni del sito a partire dalla gestione del "bacino occupazionale" che si può creare da riorganizzazioni, ristrutturazioni, cessione di attività;

- che le riunioni del comitato di sito si tengano con cadenza bimestrale o su richiesta di una delle parti su un ordine del giorno comunicato preventivamente; le riunioni sindacali inerenti le tematiche del sito rientreranno tra le ore sindacali retribuite previste dai contratti nazionali;

- che, in un'ottica di corretta allocazione delle persone all'interno del sito, formeranno altresì oggetto di esame le tematiche relative al personale di sito che, per le intrinseche caratteristiche e per le problematiche presenti nelle aziende del sito, abbiano particolari problemi di reimpiego.